



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 002608

del 19 GIU. 2018

***Determinazione del Responsabile dell'Area
Amministrativa / Servizi Demografici /
Affari Generali***

LIQUIDAZIONE

N° 35 del Reg.

Data: 24/05/2018

OGGETTO: Accertamento e liquidazione diritti di Segreteria su Contratto di Repertorio n° 01 - del 12 aprile 2018 (incarico per efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione). -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [117]

del [19 GIU. 2018]

Il Responsabile dell'Area Amministrativa / Servizi Demografici / Affari Generali

Riconosciuta la propria competenza, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Richiamati:

- **gli artt. 107 e 109** - comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e smi;

- **l'art. 30** - comma 2 - della Legge n° 734/1973 (modificato dall'art. 10 - del Decreto Legge n° 90/2014, per il quale: "il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al **Comune** o alla Provincia");

- **l'art. 10** - comma 2-bis, del Decreto Legge n° 90/2014 (comma inserito dalla legge di conversione 114/2014): "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30 - comma 2 - della Legge n° 734/1973, come sostituito dal comma 2, del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 - della tabella "D", allegata alla Legge n° 604/1962 e s.m., è attribuita al segretario comunale rogante, in **misura non** superiore a un **quinto** dello **stipendio** in godimento";

Ricordato che:

- **la nuova** normativa ha previsto l'attribuzione dei diritti di segreteria (rogito), non a tutti i Segretari Comunali indistintamente (come la normativa precedente), ma solo ad una parte di questi, con il chiaro obiettivo di tutelare i Segretari Comunali operanti nei Comuni **medio - piccoli**, i quali non hanno la propria retribuzione di posizione (che è una competente di rilievo dello stipendio assieme al "tabellare"), agganciata a quella dei dirigenti in servizio (cosiddetto "galleggiamento");

- **la nuova** normativa pertanto, come si evince chiaramente nel riscontro dei lavori parlamentari, ed in particolare, nell'emendamento discusso nella seduta della Commissione Affari Costituzionali del 25 luglio 2014 (pagina 23), si è posta l'obiettivo di "tutelare i Segretari Comunali operanti nei Comuni **medio - piccoli**, nei quali **non** sono presenti dipendenti con qualifica dirigenziale, riconoscendo loro i diritti di **rogito** (seppure in misura minore rispetto a prima), **escludendo** invece i **diritti** di rogito per i Segretari Comunali operanti nei **Comuni** più **grandi**, dove sono presenti i dirigenti";

Che in base ad un'interpretazione logica dell'intenzione del legislatore pertanto i diritti di rogito vanno **riconosciuti a**:

- 1) **ai Segretari** che operano in Comuni dove non è presente la dirigenza, prescindendo dalla fascia di appartenenza degli stessi Segretari (non usufruendo questi del cosiddetto "galleggiamento");

- 2) **ai Segretari** di fascia "C" (titolari in Comuni fino a 3.000 abitanti);

Che questa interpretazione, dell'art. 10, comma 2 bis, del Decreto Legge n° 90/2014, è stata confermata e suffragata da due autorevoli pareri da parte della Sezione Controllo della Corte dei Conti Lombardia (parere n° 275 - del 15 Ottobre 2014, e la delibera n° 171 - del 24 Aprile 2015, e dalla Sezione Controllo della Corte dei Conti Regione Sicilia, deliberazione n° 194 - del 28 Ottobre 2014);

Che essa corrisponde al senso palese della nuova regola introdotta, cioè quello che individua nella presenza o meno di dirigenti nell'Ente ove opera il Segretario Comunale, il "**discrimine**" per riconoscere o meno il diritto a percepire i diritti di segreteria;

Ritenuto quanto scritto nella norma (comma 2 bis - dell'art. 10 - del Decreto Legge n° 90/2014), dichiara ed inequivocabile interpretazione, nel senso di quanto sopra riportato;

Ritenuto altresì, fuorviante ed errato, il parere della sezione delle autonomie della Corte dei Conti (delibera n° 21/2015), il quale fornisce una lettura del tutto erronea di una norma chiara e non diversamente interpretabile;

Ricordato che comunque, il parere della sezione Autonomie non ha valenza normativa, non può modificare il senso della norma e, qualora si discosti dalla stessa, non c'è l'obbligo di uniformarsi al medesimo parere;

Vista inoltre, la recente sentenza n° 75 - del 07 aprile 2016, con la quale la **Corte Costituzionale**, pronunciandosi circa la costituzionalità di una norma con cui la Regione Autonoma Trentino Alto Adige, ha riconosciuto a tutti i Segretari Comunali della Regione, a prescindere dal loro status dirigenziale, una quota del provento annuale dei diritti di rogito spettante al Comune, ha precisato, in un inciso, che l'art. 10 - del Decreto Legge n° 90/2014, riconosce i diritti di rogito ai Segretari negli enti privi di dirigenza;

Considerato in particolare, che tale assunto si desume dal seguente passaggio della citata sentenza: "**Può** aggiungersi che in Trentino-Alto Adige, l'applicazione della norma regionale sarebbe bensì estesa anche ai Comuni con segretari dirigenti (12 su 333), ma riconoscerebbe ad essi solo il 75 per cento del diritto di rogito; al contrario (mentre) la norma statale si applicherebbe **solo** ai segretari dei Comuni senza dirigenti (321), tuttavia **attribuendo** loro l'intero importo del diritto di rogito";

Ricordato che, i diritti di rogito sono inseriti stabilmente nella struttura della retribuzione dei Segretari Comunali e, costituiscono una delle componenti retributive contrattualmente previste (art. 37 - del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto il 16 maggio 2001), **non modificabile** da un **parere della Corte dei Conti**;

Preso atto che, nel frattempo, alcuni Segretari Comunali hanno presentato **ricorso** presso il Giudice del lavoro, per farsi riconoscere tale diritti;

Considerato a tal proposito, che la recentissima sentenza del Tribunale di Milano (sent. n° 1539/2016), del 18 maggio 2016, **riconosce** i diritti di rogito ai Segretari che operano in Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, e stabilisce che "il dettato normativo è chiaro e laddove dispone: "**negli** enti locali **privi** di dipendenti con qualifica dirigenziale, e **comunque a tutti i segretari comunali che non** hanno qualifica dirigenziale", estende i diritti di segreteria a due categorie di segretari: **sicuramente** a quelli che **non** hanno qualifica

dirigenziale (dovendosi **intendere** in essi quelli di fascia "C", che più che qualifica, non hanno equiparazione retributiva con i dirigenti), ma anche a quelli che operano in enti che **non** hanno dipendenti con **qualifica dirigenziale**. In tale secondo gruppo, il legislatore non ha inteso fare distinzioni di fascia, ma solo subordinare la titolarità dei diritti ai segretari operanti in enti privi di dipendenti dirigenziali;

Precisato che, qualora successive sentenze da parte della Magistratura Ordinaria dovessero confermare la tesi della magistratura contabile, smentendo l'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale, le somme liquidate al Segretario Generale saranno prontamente recuperate;

Dato atto che nel Comune di **Aquara** (Sa), non ci sono dipendenti con qualifiche dirigenziali;

Richiamato il Contratto di Repertorio n° **01** - del 12/04/2018 "**affidamento** della concessione relativa al servizio di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica, mediante la fornitura di lampade a **LED**", sottoscritto dal Segretario Comunale di questo Ente Dott.ssa Silvana **Mele** (società **Free Energy Saving - s.r.l.** - da **Latina**);

Accertato che relativamente agli anni **2017** e **2018** (dal 16/10/2017, presa servizio della dott.ssa **Mele**), fino alla data odierna, il rendiconto dei diritti di rogito per contratti stipulati dal Segretario Comunale Dott.ssa Silvana **Mele**, ammonta a complessivi **€uro 1.195,11** (millecentonovantacinque / 11);

Considerato che l'importo di **€uro 1.195,11**, per l'anno **2018**, e a tutt'oggi, non supera la soglia del quinto dello stipendio in godimento prevista dalla legge e che, eventualmente si presentino nel corso del **2018**, altri contratti, si andrà a ricalcolare quanto spettante;

Visto l'art. **107**, comma 3 - lett. **d**), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267**, che attribuisce ai dirigenti / funzionari P. O., la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. **151** - del medesimo Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** e al Decreto Legislativo n° **118/2011**;

Visto il punto **8**, dell'allegato n° **2** "Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria", al **DPCM 28/12/2011**;

Tutto ciò premesso e, ritenuta la propria competenza -

Visti gli artt. **107** e **184** - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° **267**;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale -

Determina

- **la premessa** costituisce parte integrante della presente, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

l) di liquidare al Segretario Comunale Dott.ssa Silvana **Mele**, la somma di **€uro 1.195,11** (millecentonovantacinque / 11), per diritti di rogito spettanti sul Contratto rogato a tutto il **24 maggio 2018**, con accredito mediante bonifico bancario, in essere presso "**Fineko Bank**", IBAN: **IT 23 U 03015 03200 000002580526**, così come dalla stessa richiesto;

2) **di dare atto** che tali erogazioni avvengono nel **rispetto** del limite di 1/5 dello stipendio, in godimento alla data odierna;

3) **di imputare** la somma di **€uro 1.195,11**, conseguente al presente provvedimento, al Capitolo **76 - Art. 0 - Cod. Bil. 01.02-1.03.02.16.999**, del Bilancio **corrente esercizio finanziario**, in applicazione dei nuovi principi contabili, del bilancio **2018**, approvato con atto di Consiglio Comunale n° **13 - del 04 maggio 2018**;

4) **di dare atto** che nel caso di successive ed ulteriori specificazioni e/o di sentenze o pareri autorevoli contrari all'erogazione di cui al presente provvedimento, si precederà al recupero delle somme corrisposte con il presente provvedimento;


5) **dare atto** ai sensi dell'art. **6 bis**, della Legge n° **241/1990**, dell'art. **1**, comma 9, lett. e), della legge n° **190/2012**, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificatamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado;

6) **pubblicare** il presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line, assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n° **33 - del 14 marzo 2013** e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriore pubblicazione sul link del sito Web istituzionale denominato, "**Amministrazione Trasparente**";

7) **il presente** atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli e i riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. **184 - comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL)** e dell'art. **27 - comma 4° - del vigente Regolamento di Contabilità**;

8) **la presente** determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per **15 giorni** consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. **183, comma 9, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL)**. -

Il Responsabile dell'Area Amministrativa /
Servizi Demografici / Affari Generali
sig. Ascanio **Marino**



La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

AREA FINANZIARIA

VISTO il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5°, del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL), e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'art. 27, del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale, **24/05/2018**



IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA

ing. Giuseppe Lembo

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **19 GIU 2018** ;

Dalla Residenza Comunale,

19 GIU 2018



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. ~~Annibale Fauciglia~~